

**FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIA FOMIRI - EMILIA ROMAGNA****INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO**

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono 055.737841 – Fax 055.7378400

E-mail: act@artigiancredito.it

sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____

associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____

dipendente di ACT _____

confidi socio ACT _____

altro (specificare) _____

CHE COS'È LA GARANZIA FOMIRI - EMILIA ROMAGNA

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

A seguito di manifestazione di interesse del 21/07/2014 debitamente pubblicata, la Regione Emilia Romagna con Determina Dirigenziale n. 19174 del 30/12/2014 e con successivo Contratto del 30/12/2014 ha assegnato in gestione una quota del Fondo pubblico di garanzia per la mitigazione del rischio di credito (di seguito Fondo) - istituito in attuazione della Legge Regionale n. 28 del 20/12/2013 e con Deliberazione di Giunta n. 1364 del 23/07/2014 - alla Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con atto definitivo del 05/05/2015 dai Consorzi di garanzia collettiva fidi aventi natura di intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario. Attualmente l'ATI è composta da: Artigiancredito Società Cooperativa (mandataria dell'ATI con potere di rappresentanza), Cooperfidi Italia - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi Società Cooperativa e Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa (mandanti dell'ATI).

La Finalità del Fondo pubblico regionale di garanzia è quella di concorrere, unitamente alle risorse proprie dei Confidi aderenti all'A.T.I. (e di eventuali altri fondi), a promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale, tramite la concessione di agevolazioni in forma di garanzia diretta alle imprese o di garanzia su Portafogli di finanziamenti il cui rischio di credito associato risulti segregato attraverso la costituzione di fondi monetari e/o operazioni di cartolarizzazione (tranché cover) a copertura delle prime perdite (tranche junior) sulle stesse operazioni di Portafoglio erogate alle imprese dell'Emilia Romagna, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di Aiuti di Stato, attualmente in regime *De Minimis*.

I documenti, prodotti dall'A.T.I. per il compimento delle operazioni di agevolazione nelle forme sopra descritte, sono validamente sottoscritti da Artigiancredito in rappresentanza dell'A.T.I. stessa.

La garanzia prestata al Cliente da Artigiancredito, in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) sopra descritta (detta anche Gestore del Fondo), è una garanzia che può valere sul singolo finanziamento o nell'ambito di un portafoglio finanziario, costituito da un insieme di operazioni aventi specifiche caratteristiche, rispondenti al Regolamento approvato dalla regione Emilia Romagna con Determina Dirigenziale n. 19174 del 30/12/2014, modificato con DGR n. 177 del 15/02/2016.

Nello specifico, il Fondo interviene a garantire le imprese beneficiarie con una **copertura massima pari all'80% dell'importo dei singoli finanziamenti** erogati dalle Banche convenzionate aventi, come scritto, le specifiche caratteristiche elencate negli atti regionali sopra citati. L'elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito www.artigiancredito.it oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La garanzia rilasciata da Artigiancredito in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) - anche tramite l'utilizzo della quota del Fondo assegnata in gestione – **può essere assistita**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla riassicurazione e/o controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 (FCG), o di altri fondi pubblici** ed in tal caso, l'impresa beneficiaria dovrà acconsentire a fornire ad Artigiancredito nella veste di cui sopra, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi sopra citati.

Il finanziamento concesso all'impresa è un prestito a medio/lungo termine riservato alle imprese ubicate/operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, di qualsiasi forma giuridica, la cui attività rientri tra i settori ammessi dall'Unione Europea (Regolamento UE n. 1407/2013, "De Minimis") e valutate dal Gestore del Fondo Regionale di Garanzia e dalla Banca, "economicamente e finanziariamente sane".

Il Fondo è uno strumento agevolativo disciplinato nell'ambito degli aiuti minoritari di stato (regime "De Minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013), la cui intensità di aiuto è calcolata con il metodo nazionale dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL). Tali aiuti sono cumulabili nell'ambito dello stesso investimento, nei limiti delle misure massime previste dal Fondo e dagli altri regimi di sostegno.

Gli aiuti rientranti nel regime "De Minimis" possono essere usufruiti dall'impresa richiedente il finanziamento, sino ad un massimo di euro 200.000,00 (il massimale si riduce a euro 100.000,00 per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto di terzi). Tale soglia include gli eventuali aiuti di cui l'impresa richiedente e le imprese ad essa collegate, abbiano beneficiato nell'ultimo triennio.

La garanzia fornita attraverso il Fondo è esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta, e come tale potrà essere escussa dalla Banca. Ne consegue che in caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria nella restituzione del finanziamento, la Banca potrà rivalersi immediatamente sul Gestore del Fondo, nella percentuale massima concordata, senza la preventiva escussione dell'impresa beneficiaria.

A seguito della liquidazione alla Banca degli importi dovuti, Artigiancredito acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria (e gli eventuali suoi garanti) per il recupero delle somme pagate.

Il principale rischio per l'impresa beneficiaria è pertanto rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Artigiancredito quale Gestore del Fondo, dall'obbligo di restituzione al Gestore stesso di quanto da questo corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione

Prima dell'erogazione del finanziamento, l'impresa beneficiaria è chiamata da Artigiancredito in qualità di mandataria dell'A.T.I. e dalla Banca, ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie personali o reali quali, ad esempio, fideiussione, pegno, ipoteca.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA GARANZIA DEL FONDO

Le tipologie di imprese e le operazioni che possono usufruire dell'agevolazione del Fondo sotto forma di garanzia diretta o garanzia su portafogli di finanziamenti il cui rischio di credito associato risulti segregato attraverso la costituzione di fondi monetari, sono quelle indicate nel Regolamento allegato alla predetta Delibera di Giunta n. 177/2016 della Regione Emilia-Romagna.

1) SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ai quali si riferisce la misura agevolativa di garanzia si riferisce alle imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- imprese aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, operanti nelle sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) di seguito riportate:
 - SEZIONE B "Estrazione di minerali da cave e torbiere", tutta la sezione;
 - SEZIONE C "Attività manifatturiere", tutta la sezione;
 - SEZIONE D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;
 - SEZIONE E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
 - SEZIONE F "Costruzioni";
 - SEZIONE G "commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli";
 - SEZIONE H "Trasporto e magazzinaggio";
 - SEZIONE I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione";
 - SEZIONE J "Servizi di informazione e comunicazione";
 - SEZIONE L "Attività immobiliari"
 - SEZIONE M "Attività professionali, scientifiche e tecniche"
 - SEZIONE N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle persone"
 - SEZIONE P "Istruzione"
 - SEZIONE Q "Sanità e assistenza sociale"

- SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”
 - SEZIONE S “Altre attività di servizi”
- imprese ammesse dal nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 – De Minimis;
- le imprese dovranno:
- a) essere iscritte al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - b) essere attive all’atto dell’erogazione del finanziamento;
 - c) essere in regola con i pagamenti dovuti all’erario e con i pagamenti di natura contributiva;
 - d) non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
 - e) devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane.

2) OPERAZIONI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che hanno le seguenti caratteristiche:

- Natura: chirografari;
- Scopo: investimento; sostegno della liquidità aziendale, rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, progetti di ristrutturazione finanziaria;
- Importo del finanziamento: minimo euro 10.000,00 - massimo euro 1.500.000,00;
- Durata del finanziamento: minimo 18 mesi - massimo 120 mesi, comprensivo di eventuale preammortamento tecnico.

QUOTA DI ADESIONE AD UNO DEI CONFIDI ADERENTE ALL’A.T.I.

Per ottenere la garanzia descritta nel presente Foglio Informativo il Cliente deve necessariamente essere socio di uno dei Confidi aderenti all’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) versando la quota sociale di adesione stabilita dallo Statuto sociale del Confidi di cui il Cliente intenda divenire socio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	€ 250,00 fisse + 1,00% dell’importo della linea di credito garantita
Contributo di mutualità (*)	0,20% dell’importo della linea di credito garantita.

Le “**Prime competenze**” sono “**una tantum**”¹ e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell’Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

(*) il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le **seconde competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti.

Le commissioni di garanzia sono calcolate sull’importo del finanziamento, determinate in base alla classe di merito assegnata da ACT o dalla Banca/intermediario finanziario ed alla durata del finanziamento. Commissioni minime e massime applicate:

Aliquota % espressa su base annua	Min.: 0,26% Max.: 0,69%
--	--

Le commissioni di garanzia sono addebitate una tantum entro l’erogazione del finanziamento garantito.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all’importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga della garanzia ACT (la frazione di anno è considerata anno intero).

¹ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

	ALIQUOTA ANNUA	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito	1,65%	una tantum ²

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum ²
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse. - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico	€/h 16,76 ⁽³⁾ + € 1,50 GRATUITO	Contestualmente alla presentazione della richiesta

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)⁴**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

² Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

³ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

⁴ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

Controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Riassicurazione: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.